



Oggetto: INCARICO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA, RELAZIONE AECHEOLOGICA) PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO < PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE DEI TEMPLI >.

CUP: H41B20000180006

CIG: 9349219396

FAQ CHIARIMENTI

Chiarimento n. 2: richiesta chiarimento

1. Si chiede se, in caso di RTP, i professionisti Archeologo e Agronomo debbano partecipare come componenti del raggruppamento o se la loro attività si possa configurare come subappalto in quanto prestazioni specialistiche (Art. 31, comma 8 del Codice). Resta inteso che, se la Stazione Appaltante ritenesse subappaltabile tali attività, il subappalto sarebbe dichiarato in sede di offerta e i dati e i requisiti di Archeologo e Agronomo sarebbero espressi nel gruppo di lavoro.
2. In riferimento all'Art.7.3 lettera d) del disciplinare, si chiede se possa essere equiparata la figura professionale dell'Agronomo con quella del Paesaggista (Laurea quinquennale, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sezione A – settore “paesaggistica”) e quindi se il Paesaggista possa sostituire l'Agronomo nel gruppo di lavoro.

Risposta Chiarimento n. 2

1. Relativamente al punto 1)

La relazione archeologica può essere svolta da un professionista archeologo e la relazione agronomica da un professionista agronomo, incaricati dai progettisti, ovvero che si trovino in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo o del partecipante singolo.

Ai sensi del comma 8 art. 31 D.Lgs 50/2016 possono essere subappaltate “le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche (...)”. La relazione archeologica e la relazione agronomica appaiono delle prestazioni specialistiche non escluse dal subappalto dalla norma citata. (vedi Anac. n.561 del 2019).

Il partecipante dovrà quindi alternativamente:

- indicare espressamente la volontà di subappaltare la prestazione all'interno del DGUE;
- far eseguire la prestazione a idoneo professionista che dovrà avere con il concorrente/membro del RTP un rapporto di collaborazione (associato di una associazione tra professionisti; socio/amministratore/direttore tecnico di una società

di professionisti o di ingegneria, dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016)

2. Relativamente al punto 2) si precisa che:

l'Agronomo deve essere iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali per cui la figura professionale dell'Agronomo non può essere equiparata con quella del Paesaggista.



Il Responsabile dell'Area P.O. e RuP
Dott./Ing. Giovanni Vito Bello